



DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

Spett. le Società
Tecnoconference S.r.l.
Via Dei Perfetti Ricasoli, 94-96
50127 Firenze

PEC: tecnoconference@pec.it

OGGETTO: LETTERA D'ORDINE CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AVENTE OGGETTO IL: "SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO DELL'AUDITORIUM E SALA POCCETTI PRESSO IL COMPLESSO S. APOLLONIA, VIA S. GALLO N. 25 FIRENZE – DEL DSU TOSCANA"

CIG N. B0AFA8413B

Considerato che l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, con sede in Firenze, viale Gramsci n.36, C.F. 94164020482 e P.I. n. 05913670484 (di seguito denominata "Azienda"), con Determinazione dirigenziale n. ____ del _____ ha affidato a codesto Operatore Economico Tecnoconference S.r.l., con sede in Firenze, via Dei Perfetti Ricasoli, 94-96, CF/PI 03755090481, (di seguito denominato "Società"), l'appalto del "Servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature audio-video dell'Auditorium e Sala Poccetti presso il complesso S. Apollonia, via S. Gallo n. 25 Firenze – del DSU Toscana" alle condizioni risultanti dagli atti della procedura di affidamento descritti nella sopraddetta Determinazione dirigenziale in conformità all'offerta presentata in data 5/03/2024 sul sistema Telematico S.T.A.R.T.

Art. 1. Oggetto e condizioni di esecuzione del servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, del "Servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle attrezzature audio-video dell'Auditorium e Sala Poccetti presso il complesso S. Apollonia, via S. Gallo n. 25 Firenze – del DSU Toscana" come indicato nell'allegato "Capitolato Speciale d'Appalto" e nell'Offerta Presentata. L'esecuzione avviene ad esclusivo rischio della Società ed è comprensiva di tutte le spese ed oneri ad essa connessa, nessuno escluso.

La durata del servizio oggetto di affidamento è stabilita in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto o da altra data indicata dall'Azienda.

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la Sig.ra Sandra Milani, dipendente dell'Azienda assegnata al Servizio Progettazione e Nuove Opere sede di Firenze.

Art. 2. Vizi

La Società garantisce che il servizio sia eseguito in conformità all'offerta presentata e approvata dal RUP, e sia immune da vizi per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di verifica della regolare esecuzione, salvo diverso termine stabilito in relazione alla natura specifica del servizio o dagli atti della procedura a cui si fa rinvio.

La Società è obbligata ad eliminare a propria cura e spese tutti i difetti riscontrati o manifestatisi in tale periodo.

L'appalto è soggetto a verifica di regolare esecuzione ai sensi così come indicato all'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3. Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo massimo contrattuale è fissato, per la durata contrattuale di cui all'articolo 1, in Euro 22.900,00 oltre I.V.A. come risulta dall'offerta presentata e approvata dal RUP.

L'aliquota I.V.A. da applicare al corrispettivo contrattuale è del 22%.

Verranno pagati esclusivamente i servizi effettivamente richiesti e regolarmente eseguiti.

Art. 4. Variazioni

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dagli atti della procedura.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino a carico della Società, della situazione originaria preesistente.

Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l'Azienda potrà richiedere alla Società le variazioni contrattuali di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e dagli atti della procedura.

In particolare, con la sottoscrizione della presente Lettera d'ordine/contratto la Società si obbliga, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del citato D.Lgs. 36/2023 ad eseguire tutte le prestazioni comportanti un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

Art. 5. Revisione prezzi

I prezzi pattuiti si intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale, ad eccezione di quanto indicato all'art.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6. Fatturazione e pagamenti

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "Split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50/2017 convertito con modifiche nella Legge 96/2017 e le fatture dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

Sono esclusi dal meccanismo dello split payment i seguenti fornitori: i lavoratori autonomi del regime dei minimi e forfettario che non applicano Iva sulle fatture; i professionisti che applicano ritenuta d'acconto; tutti coloro che sono soggetti al meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche e le prescrizioni contenute nel D.M. 55/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica" e dovranno contenere i seguenti dati:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: PVBWDD; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI;
- Indicazione del codice CIG: B0AFA8413B;
- Indicazione del Servizio destinatario della prestazione.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., sul conto corrente bancario o postale dedicato anche in via esclusiva alla presente commessa indicato dalla Società, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e le indicazioni sopra riportate, dopo l'accertamento con esito positivo del RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa come attestata dal menzionato sistema di interscambio. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità della Società in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, verrà richiesto all'autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è pertanto sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione e, di conseguenza, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC emerga una inadempienza contributiva, l'Azienda ne dà

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Società impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni di cui sopra, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 così come modificato dalla L. 205/2017, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del codice IBAN dell'istituto di credito indicato o su un conto corrente o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il presente appalto è assoggettato agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/8/2010 n. 136 e s.m.i..

La Società in particolare è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della citata L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolverà nei confronti della Società e inadempiente di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3 della L. 136/2010.

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

Art. 7. Obblighi e responsabilità

La Società è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, con particolare richiamo per quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro che ha dichiarato di applicare. Nei casi di violazione di questi obblighi il Responsabile Unico del Progetto sospende il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative alla presente lettera d'ordine\contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Azienda.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

Art. 8. Penali, risoluzione e recesso dal contratto

Ove si verificano inadempimenti da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico, l'Azienda ha facoltà di applicare le penalità secondo quanto indicato all'art.17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9. Subappalto, subcontratti e cessione del contratto

Il subappalto non è ammesso in quanto la Società in sede di preventivo non ha dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto.

La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto che non si configurano come subappalti, è obbligata, ai sensi dell'art.

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, a comunicare all'Azienda prima dell'inizio della prestazione il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di nullità dello stesso ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Azienda per maggior danno arrecato.

Articolo 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al paragrafo precedente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procure irrevocabili all'incasso, le costituzioni di mandato, ecc.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente contratto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG-Codice Identificativo Gara indicato in oggetto. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Non sono ammesse procure all'incasso o altre modalità di surrogazione dei pagamenti diverse dalla cessione del credito di cui al presente articolo

Art. 11. Estensione degli obblighi codice comportamento dipendenti pubblici

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda, approvato con Deliberazione n. 10 del 4 marzo 2014, quale parte integrante del presente contratto, sebbene non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Art. 12. Imposta di bollo

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo a norma dell'art. 18, comma 10 e della Tabella A

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484





DSU TOSCANA
AAL/Servizio Approvvigionamenti e Contratti
EBA

dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 13. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Lettera Ordine\Contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- nella normativa regionale relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi.

Art. 14. Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove l'Azienda sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 15 - Accettazione clausole contrattuali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile, la Società dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli:

- Art. 2 - Vizi;
- Art. 3 - Corrispettivo contrattuale;
- Art. 4 - Variazioni;
- Art. 6 - Fatturazione e pagamenti;
- Art. 7 - Obblighi e responsabilità;
- Art. 8 - Penali e risoluzione del contratto;
- Art. 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti;
- Art. 14 - Foro competente.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

La Società

Allegato:

- Capitolato Speciale d'Appalto

**AZIENDA REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

sede legale
Viale A. Gramsci, 36 – 50132 Firenze
www.dsu.toscana.it
info@dsu.toscana.it
C.F. 94164020482 – P.I. 05913670484

